(26 377

PER

D. Ottavio Longo

C O N T R A

Li mag. Niccolò, Giacomo
Felice, e Benedetto
Mascia.

COMMESSARIO
Il dottissimo Giudice della G. C.
Signor D. GIACOMO CASTELLI.

25





In Banca d'Acquaviva
Presso lo Scrivano Buonincontro.

I. M. I.



IL Decreto promulgato dalla G. C. della Vicaria, e confermato dal S.R.C. nella Causa di D. Ottavio Longo contro de' magn. Niccolò, Giacomo, Felice, e Benedetto Mascia, con cui si ordinò procedersi colli medesimi, come Nipoti, e possessori de' beni di Mattia Mascia fu loro Avo, per mezzo del visse di loro Padre Michele, da sestesso cotanto giusto fa da ognuno conoscersi, che il solo pretendere di potersi ora dall' istesso S.C. rivocare in grado di richiamo, che mal sapendosi la cagione, riuscì alli Rei di ottenere senza la dovuta clausola *exequuto prius decreto*, fora, nonchè manifesta imprudenza, una temerità ben grande; trattandosi di due decreti uniformi, promulgati con piena cognizion di causa, e con esatto scruttinio, sempre intese le Parti. Nulladimanco tra per adempiere la mia incombenza: e perchè sia palese fin dove giugner possa l'astuzia, la mala fede, e l'abominevol procedere di un Debitore, cui venghi in mente di non voler pagare ciò, che senza eccezione, o dubbio alcuno da lui si debba: e di non riceverne in oltre veruna molestia; dimostrerò brievemente la ragion chiara, che al creditore D. Ottavio Longo in questa causa senzameno assiste: ed insieme la manifesta giustizia, per cui l'accennato decreto fu dalla G.C. interposto, ed indi confermato in grado di richiamo dal S.R.C., ad oggettochè ributtato il nuovo insussistente rimedio, possa l' istesso D.Ottavio, proseguendo l' intrapreso giudizio, del suo liquido credito la soddisfazion dovuta, e l' emenda insieme de' danni, spese, ed interesse, finalmente ottenere.

EGli è da sapersi per fatto, come nell'anno 1677. a dì 12. Settembre Mattia Mascia della Terra di Saviano, poco lungi dalla Città di Nola, con obbligo stipolato presso gli Atti della Bagliva di Napoli si costituì vero, e liquido debitore di D.Fulvio Longo nella summa di ducati ottocento, che confessò, avere dal medesimo ricevuti a mutuo; quali si obbligò restituire, e pagare all' istesso D.Fulvio in Napoli per tutto il mese di Agosto del seguente anno 1678.

Si dichiarò ancora debitore del detto D.Fulvio in altri ducati seicento, per lo prezzo di botti cento di vino, venduteli, e consegnateli per li quartieri dell' Osterie del Borgo de' Vergini, che da esso-

essolui si tenevano in fitto; e si obbligò pagarli tal prezzo di vino per tutto il mese di Decembre di quell' anno 1677., coll' ipoteca di tutti i suoi beni presenti, e futuri, giusta l' obbligo suddetto *fol.4. & 5.*

Pagò il Mattia solamente qualche summa in conto del prezzo del vino. Ma essendo frattanto passato a miglior vita D. Fulvio, egli non curò di pagare agl' Eredi, ne il complimento del vino, ne i ducati ottocento. Quindi essendosi dalla G.C. dichiarati eredi *ab-intestato* di D.Fulvio i di lui figliuoli D.Bernardino, D.Francesco, e D.Antonio, *ut fol.* 3., e di costoro, come impuberi, deferita la tutela alla vedova D.Anna de Angelis loro Madre, questa dovette insistere per lo pagamento suddetto.

Ma perchè il Mascia esaggerava di non potere prontamente pagare l'intero suo debito; perciò con pubblico, e sollenne istrumento del dì 19. Luglio 1682.confessando l'istesso Mattia di essere liquido debitore al fu D. Fulvio, così nelli ducati 800. in vigore dell'obbligo *penes acta*, come in altri duc.250. a complimento del prezzo vel vino; promise, e si obbligò pagare tali duc. 1050. alla suddetta Tutrice D.Anna alla ragione di duc.50. l'anno, senza interesse alcuno; al di cui effetto obbligò tutti i suoi beni presenti, e futuri, giusta l' istrumento suddetto *a fol.6. ad 9.*

In conto del qual debito pagò il Mascia solamente la prima tanna di duc.50. E non curò più di pagare gl' altri ducati 1000., cioè la di loro rata di duc.50. in ogn' anno; ed ebbe la sorte di non esserne astretto fin' all' anno 1709., che se ne morì; Imperochè essendo seguita a un dì presso la morte della Tutrice D. Anna: e rimasti i di lei figliuoli, o impuberi, o di minor età, senzachè fatti maggiori fussero di un tal credito intesi, che per trascuraggine di D.Anna non erasi 'n qualche libro di memoria registratu; nè fralle scritture di Casa conservata la copia dell' obbligo *penes acta*, e dell' istrumento suddetto; non solo non poterono indirizzarsi per la soddisfazion dovuta contra del Mattia vivente; ma nè tampoco,egli morto,contro de'suoi Eredi.

E forse i Discendenti, e gl' eredi di D. Fulvio Longo sarebbono tuttavia nella ignoranza stessa; se nell' anno 1740. non fusse per accidente sopravenuta la notizia di tal credito al fu D.Bernardino Longo, uno de' figli, ed eredi di D.Fulvio, il quale come cessionario, e rinunziatario de' suddetti suoi fratelli D.Francesco, e D. Antonio in vigor d' istrumenti, *ut a fol. 68. ad 71.*, rappresentava l' intero descritto credito.

Questi adunque immediatamente nel dì 24. Marzo di quell' anno s' indirizzò nella G.C. della Vicaria: e producendo nommeno l' obbligo *penes acta*, che l' istrumento suddetto, domandò, ordinarsi alli nominati quattro Fratelli di Mascia, figli del fu Michele, e nipoti del *qu.* Mattia, se di costui erano eredi, e se beni ereditarj del medesimo possedevano; siccome già fu ordinato, *ut fol.1.& a ter.* E fu tal precetto replicato con altro decreto del dì 28. Aprile dell' anno stesso, *fol.14.*

A Noti-

Notificati pertanto i Fratelli suddetti, e'l di loro Procuratore, *ut fol.* 11. & 15., con loro istanza replicarono di non essere eredi di Mattia loro Avo: nè tampoco possedere beni ereditarj del medesimo; ma che i mobeli, ed i stabbeli, che in Saviano, ed in Nola possedevano, erano ereditarj di Michele loro padre; mentre il Mattia giammai posseduto aveva beni stabeli; e perciò non erasi nell' istrumenro suddetto veruno corpo a speciale ipoteca sottomesso; con essere stato finchè visse alimentato dal detto Michele, e da loro stessi: ed indi esser morto poverissimo, *ut fol.* 16.

Quindi dalla G.C., in vista di tale istanza, a dì 6. Maggio sull' eredità giacente di Mattia Mascia fu il termine sommario impartito, *ut fol.* 17., che *servatis servandis*, fu compilato, intesi sempre i nominati Fratelli di Mascia, e 'l di loro Procuratore, *ut cit. fol.* 17. & 21., con essersi anche spedita la citazione *per edictum a fol.* 22. *ad* 24.

Furono su gli articoli di D. Bernardino dalla Regia Corte di Nola, delegata dalla G.C., esaminati quattro testimonj Cittadini di Saviano, cioè Vincenzo Ardolino di età di anni 60., Giovanni Musculicchio di anni 84., Nicola Ciaramella di anni 65., e Francesco Summese di anni 60., *ut a fol.* 26. *ad* 29.

Questi concordemente deposero, che Mattia Mascia possedè mentre visse, e lasciò morendo nella sua eredità un comprensorio di case di diversi membri, con giardinetto contiguo, nella Terra di Saviano, e propiamente nello luogo detto *la via della Teglia*; come pure un territorio di moggia otto nello luogo detto *lo Vetraro* nell' istessa Terra di Saviano, cioè moggia quattro, che eran sue proprie, e moggia quattro, che l'istesso Mattia comperò mentre visse da Pasquale Tufano, e da Giuseppe Napolitano; quali beni stabbeli, seguita la morte del Mattia, eransi posseduti da Michele suo figlio; e dacchè morì costui possedevansi attualmente dalli quattro suoi figli, ed eredi.

Senzachè per parte degli Avversarii fatta si fusse la menoma pruova in contrario. E solamente dopo essersi a loro notificato l'atto della *facultas*, *ut fol.* 30. & 31., produssero alcune scritture, ad oggetto forse di far comprendere, che i beni provati ereditarj di Mattia, si fussero da Michele suo figlio acquistati, *ut fol.* 19., & *a fol.* 33. *ad* 37.

Ma perchè i stabbeli, che volevansi acquistati da Michele, erano diversi da quelli rimasti nel retaggio paterno; perciò propostasi tal causa nella G.C. dal Giudice de' Rossi, che fu poi Consigliero, nel dì 21. Gennajo 1741. si disse: *Quod procedatur cum mag. Jacobo, Felice, Nicolao, & Benedicto Mascia, uti nepotibus, & possessoribus bonorum qu. Matthiæ Mascia ex qu. Michaele eorum patre*, *ut fol.* 41.

Di un tal decreto, tuttochè giustissimo, ne produssero i Mascia supplica di *V.F.* nel S.C. *ad finem revocandi*; e presentarono altri documenti di acquisti fatti da Michele fu di loro Padre,

ut a

*ut a fol.*45.*ad* 55., de' quali tutti dovrà farsi parola tra poco. Ma ciò non ostante, siccome costanti, e concludenti sempremai rimasero le pruove fatte ad istanza di D.Bernardino; così dal S.R.C. fù nel dì 23. Marzo 1741. il decreto della G.C. confermato, che nell' istesso giorno fù notificato agl' Avversarj, *ut fol.*56.*a ter.*& 57.

Quantunque però spirato fusse il termine a proporre le nullità, ed ogn'altro rimedio; pure a dì 11. Aprile riuscì alli Mascia di ottenere: *M.C. de supplicatis V. F. in S. C. loco reclamationis*, senza l'inevitabil condizione *exequuto prius decreto*, *ut fol.*64.

Ben conobbero gli Avversarj, che a rivocarsi l'accennato giustissimo decreto riusciva inefficace della riclamazione il tardo insussistente rimedio; e perciò si lusingarono d' intorbidare la chiara ragion dell' Attore, col produrre, dopo di un'anno, e più dacchè si era il giudizio introdotto, due scritture, sulle quali poggiarono tutte le di loro speranze. L' una si fu, che conteneva, essersi Mattia Mascia ammesso fin dal dì 7. Giugno del 1687. al beneficio della cession de' beni. L' altra, che nel dì 2. Maggio 1695. erasi dal Mattia emancipato Michele suo figlio.

Quì giova il considerarsi, che sebbene nella supplica de' Rei per la riclamazione si fusse l' emancipazion di Michele citata; pure della cession de' beni veruna menzion fu fatta. Anzi 'l documento di questa trovasi cucito in processo senza presentata, *ut fol.*66. Che ciò importi si dirà fra poco.

DOvendosi adunque, dopo varie dilazioni, recate in mezzo dagl' Avversarj, una tal causa nuovamente riferire nel S.R.C., precedente l' insufflazion di spirito, ottenuta da D. Ottavio Longo nipote, ed erede di D. Bernardino, *ut fol.*147., egli certamente spera, che debbansi gli accennati decreti confermare; non ostante quantomai dagli Avversarj si oppose, e si opponghi. Al di cui effetto dimostrerò brievemente, che non solo della verità delle pretese cession de'beni, ed emancipazione debbasi molto dubitare; ma in oltre riputarsi apocrife per forza di chiarissime conghietture. E che nella ipotesi di credersi tuttociò vero; eziandio abbiansi a confermare gli accennati decreti, per effetto di manifesta giustizia.

Inquanto alla cession de' beni. Erasi, come il dissi, prodotta, senza sapersi da chi, e quando, copia del registro de' voti della Ruota nuova della G.C., in cui dicevasi 'l seguente voto notato: *Die 7. mensis Junii 1687. Pro Matthia Mascia cum nonnullis ejus Creditoribus. Visis actis, admittatur Matthias Mascia ad miserabile beneficium cessionis bonorum, more tamen nobilium, quo actu expleto, expediatur salvaguardia in forma; & interim prius; prout in Banca de Franco.*

Questa cession de' beni, giammai prima per lo decorso di tanti anni palesata, e prodotta, fu ragionevolmente riputata non vera; quindi ad istanza di D. Bernardino immediatamente si

 ordinò

ordinò, che i Fratelli di Mascia fra giorni dieci esibissero il processo di tal cessione, nel voto suddetto citato, che nella Banca descritta doveasi certamente trovare; *alias providebitur super petitis, ut fol.*73.

Notificatosi, questo decreto; replicò il Proccurator de' Rei, che a costoro bastava il documento prodotto: e non esser tenuti ad esibire il processo, *quia arma non erant sumenda a domu rei, ut fol.*74.*a ter.* e con ragione, se un tal processo mai vi era stato. Onde con altro decreto del dì 12. Giugno 1741. si ordinò, che con effetto fra il termine di altri giorni dieci *præcise, et peremptorie* si fusse dalli Mascia esibito il suddetto processo; *alias de decreto prædicto nulla habeatur ratio, ut fol.*75.

Fu questo decreto parimenti notificato, *ut fol.*76., senzachè avverso di quello si fusse veruno rimedio prodotto. E perciò, in esecuzione del secondo precetto, nessuna ragione può più aversi della supposta cession de' beni, per avere preso a più anni i decreti suddetti fatto già passaggio in cosa giudicata. E solamente dagli Avversarj stessi fu prodotta fede, che fatte le dovute diligenze dal conservatore delle scritture de' Fratelli di Franco, nè fra queste, nè tampoco ne' libretti delle ricevute erasi ritrovato il processo della cession de' beni, che dicevasi fatta da Mattia Mascia, *ut fol.*77.*a ter.*

Contuttociò avendo D. Bernardino Longo saputo, che nella Corte locale di Saviano ad istanza di altri Creditori eransi fabbricati alcuni atti, ne' quali la froda, o sia falsità, occorsa per la supposta cession de' beni, erasi posta in chiaro: e che questi atti, che stavano in podere del R.D.Domenico Ferraro Parroco di Saviano, e del R.D.Antonio de Falco, eransi da costoro consegnati al magn. Notajo Nicola Pecorelli, da chi eransi dati al Dottor Mariano Pecorelli suo fratello; non lasciò a maggior cautela di farne dalla G.C. ordinare a costui la restituzione, *ut fol.*80. *et a ter.*

E perchè il Pecorelli, tuttochè convinto, replicò niente saperne; perciò ad istanza di D.Bernardino fu dalla G.C. impartito sopra un tale incidente termine sommario, *ut fol.*15. Il Pecorelli, camminando di concerto colli Mascia, produsse avverso di tal decreto istanza di contrario imperio: domandando, esibirsi gli attestati del Ferraro, e Falco, per poterne richiamare a memoria i fatti, *fol.*87.

Gli Avversarj, a cui niente piaceva il trovarsi l' accennato processo, acciò le frodi occorse non fussero palesi; eziandio avverso del decreto, che solamente riguardava il Dottor Pecorelli, produssero istanza di contrario imperio, *ut fol.*88. Ma ciò non ostante, fu nel dì 20. Decembre di quell' anno il decreto suddetto confermato, *fol.*90.

Furono dallo scrivano della Causa esaminati tre Testimonj, cioè il R. Parroco D. Domenico Ferraro, il R. D. Antonio di Falco, e Giacomo Ferraro fratello del suddetto Parroco, i quali concordemente deposero, essersi 'l descritto processo improntato al Notajo Nicola Pecorelli: che poi richiesto, disse aver-

lo

lo dato al Dottor Mariano suo fratello ; e che questi richiesto, rispose di volerlo ricuperare, e restituire, avendolo dato in confidenza a Benedetto Mascia ; vale a dire ad uno de' rei . E 'l Protonotario Appostolico D. Antonio di Falco vi aggiunse, che avendo più volte osservato tal processo, ricordavasi, essersi allora provata fraudolente la cession de' beni, che volevasi fatta da Mattia Mascia : e provato ancora, che il medesimo possedeva Case, e Territorio, *ut a fol.* 100. *ad* 105.

Per parte de' Fratelli di Mascia, dopo l'esame de' Testimonj, seguita nel dì 29. Maggio, e 9. Giugno ad istanza dell'Attore, si diè la nota de' loro Testimonj nel dì 20. Giugno, *ut fol.* 106. Ma perchè non curarono di farne seguire l'esame, se tutto opravasi per dilazione ; perciò nel dì 5. Luglio s'interpose il decreto della *facultas ut fol.* 108.

Avverso di questo decreto, per non perdere l'immutabil costume, produssero i Rei di contrario imperio l'istanza *fol.* 111. E con decreto del dì 21. Agosto si disse *stat in decisis, oppositis non obstantibus . Verum Fratres de Mascia valeant infra dies decem eorum Testes examinare in præsenti causa, super incidenti tantumodo exibitionis processus cessionis bonorum ; non autem super causa principali ; & de eorum depositionibus habeatur ratio, quæ de jure habenda erit tempore expeditionis causæ, ut fol.* 113.

Egli è certo, che non potevano gli Avversarj esaminare ; così per essere già spirato il termine ; come perchè un tale incidente, come il dissi, riguardava unicamente il Dottor Pecorelli, che solo poteva, lungi però dal vero, provare di non avere mai ricevuto il processo ; contuttociò, abbilitati colla limitazion suddetta alle pruove, vollero ben anche abusarsene ; con formare articoli, attinenti alla causa principale ; onde portati al Signor Giudice Commessario dallo Scrivano, non volle per tal cagione ammetterli, nè cifrarli . E ciò non ostante, *in spretum* degl' ordini della G. C., pure vollero su di quelli esaminare ; perlochè risentitosi l'Attore, intese le Parti, si ordinò dal Commessario, che si ponesse l'esame negli atti, per aversene ragione *prout de jure tempore expeditionis causæ*, giusta l'atto *ordine Judicis* fatto dall'istesso Scrivano *fol.* 127.

Il Cielo però, che all'iniquo procedere unquemai concorre : e che la verità, e la giustizia per lunga staggione oppresse non consente, o permette, fa sì, che dagl'istessi Avversarj la verità si confessi : ed a me somministri considerevol motivo della presente difesa ; onde ben potrebbe il mio Cliente esclamare : *Salutem ex inimicis nostris, & de manu omnium, qui oderunt veritatem, & justitiam* .

Imperochè i Fratelli di Mascia ne' loro articoli si avvalsero del termine di *pongono*, e *vogliono provare* ; vale a dire, che quanto in quelli esposero, tutto lo confessarono vero .

Nel primo articolarono il decreto della G. C., con cui fu il

diloro Avo ammesso al miserabile beneficio della cession de' beni.

Nel secondo dissero, che contro di un tal decreto giammai erasi attitato processo, ne in Vicaria, ne in altre Corti; essendo inverisimile, che una Corte locale avesse potuto cancellare un decreto della G. C. E fin quì sarebbe soffribile.

Ma nel terzo soggiunsero le seguenti parole: *Che quatenus si fusse fatto detto processo; in questo si dedusse, e conchiudentemente si provò, che dopo esser stato ammesso al miserabile beneficio, fusse stato detto Mattia scarcerato, e ritiratosi in Saviano, ivi fusse stato alimentato da Michele suo figlio*. Nel quarto, *Come quatenus si fusse fatto detto processo, nel medesimo si dedusse, e concludentemente provò &c.* E nel quinto si replicò la stessa formola, *ut fol.* 118. *& a ter.*

Senza molto pensarvi, ognun comprende il vero, cioè, che il processo vi fu, e si occultò per non far palesi le frodi occorse; giachè se il processo non vi era stato, giusta l' esposto nel secondo articolo; come mai potevano i Testimonj deporre di essersi nell' istesso processo, di cui negavasi l' *esistenza*, dedotto, e concludentemente provato quanto ne' seguenti articoli fu da loro ideato, e supposto?

E pure i Testimonj al numero di sette, che sopra di questi articoli furono esaminati, concordemente a tenor di quelli deposero; cioè su 'l primo, che Mattia Mascia fu carcerato ad istanza de' suoi Creditori, e trasportato nel carcere della G. C. della Vicaria: che ivi formatosi 'l processo, fece la cession de' beni, e fu escarcerato. Su 'l secondo, che mai si era fabbricato processo contro di Mattia, ne in quella Corte locale, ne altrove. E sugl' altri entrarono a deporre per la causa principale, *ut a fol.* 120. *ad* 126.

A formarsi nondimeno la giusta idea della qualità di questi Testimonj, e di qual conto debba delle loro deposizioni tenersi; convien ricordare, che la cession de' beni si vuol fatta in Giugno 1687. *cit. fol.* 66. E pure Andrea Ciccone, uno de' Testimonj suddetti, che nel 1742. confessò di essere nella età di anni 65., depose francamente, ricordarsi benissimo quando Mattia Mascia fu carcerato ad istanza de' suoi Creditori per ordine della G. C., e che colà trasportato, e formato il processo, erasi ammesso alla cession de' beni, *ut fol.* 125. Egli era mai venuto al Mondo nel 1678., o nel 1677., giacchè nel 1742. aveva anni 65., onde a ben intenderla nel 1687., che si vuol carcerato il Mascia, ed abbilitato colla cession suddetta, o era di anni IX., o al più di X. Se in questa età egli saper poteva *de causa scientiæ* quanto depose: o pure se la sua deposizione abbia a riputarsi falsa; si lascia alla considerazione de' dottissimi Signori Ministri, che dovran giudicare.

Servirà ciò ben anche per norma dell' altre deposizioni; giachè se sia vera la massima, *quod malus semper præsumatur malus in eodem genere*

genere mali, non solo verisimile; ma vero dee giudicarsi, che siccome questo Testimonio fu istigato a deporre il falso; così gl' altri dagli stessi Avversarj furono eziandio subornati; vieppiù, che non solo deposero ciò, che poteva forse da loro sapersi, cioè il Mattia carcerato in Saviano; ma quasi tutti vi aggiunsero l'essersi formato in Vicaria il processo, ed ammesso alla cession de' beni. Come a gente illetterata, e plebbea potessero queste circostanze esser note, anche si lascia considerar da Coloro, che meglio con sublime intendimento la verità delle cose comprendono.

Intanto siccome l' Attore, per non dare occasione di dilazion maggiore, non volle, come per altro ben poteva, e ragionevolmente doveva, ripulsare testimonj di questa fatta; così gli Avversarj, solo impegnati ad eternar la causa, la ripulsa de' nostri testimonj con loro istanza domandarono; tuttochè fussero da qualsivoglia eccezione immuni; trattandosi di un Protonotajo Appostolico de' partecipanti, del propio Parroco, e del di lui Fratello; sebbene poi non la proseguirono, perchè inutile, ed inefficace molto ben la conobbero.

SEnza qui entrare in briga nel disaminare come mai nel registro della G.C. si fusse trovato il voto della cession de' beni, fatta da Mattia Mascia: e come la copia di questo, dopo il decorso di anni 55. uscisse per la prima volta alla luce, per mezzo di un Segretario della G.C., che a un di presso, carico di rilevanti debiti, e di considerevoli mancanze ricolmo, dovette dalla Città, e dal Regno esentarsi per sempre; non posso, presso l'orme de'fatti esposti, dispensarmi dal dimostrare, che la cession suddetta, o non fu affatto vera: o se vera creder si voglia, certamente avvenuta debba giudicarsi per vie indirette, non senza (mi sia lecito il dirlo) manifesta froda, ed inganno.

Egli è certo, che al beneficio della cession de' beni non possa il Debitore ammettersi, dove non trovisi ad istanza de' Creditori carcerato, giusta la comun sentenza de' DD., che ci si attesta, e si abbraccia da Giacomo di Arezzo, e da Alberico *in rubr. Cod. qui bonis col. 2. versic. item quæritur*, e da Boerio nella *dec.* 38. E sebbene di singolare openion contraria stato fusse Muscatello nella sua pratica *in Gloss. detinebitur n.* 111. pure il Reggente di Rosa nella sua pratica de' decreti civili al *cap.* 1. *n.* 18. uniformandosi al comun sentimento, avvertì: *Sed contrariam sententiam plane in hoc Regno sequi debemus; etenim facilitas obtinendi prædictum beneficium incitamentum foret creditores defraudandi*; e dopo aver citato Baezza nel trattato *de inope debitore*, e la pratica inviolabile di non visitarsi quei debitori, che spontaneamente si presentassero, conchiude: *Idcirco in supradicto decreto, quo miserabile beneficium conceditur, dicitur*, & visa partita carcerum.

E per tal riguardo gli Avversarj articolarono, e provar vollero con sette testimonj uniformi, che Mattia Mascia fu ad istanza

de' Creditori carcerato in Saviano, e trasportato nel carcere della G.C., da dove uscì dopo esser stato ammesso al miserabile beneficio della cession de' beni.

Nel decreto adunque doveasi prima dire: *visa partita carcerum*, ed indi ordinarsi, *quod actu explicito*, fusse escarcerato; e nongià, che se li spedisse la salvaguardia, come nel voto si legge. Quindi dovrà confessarsi, o che i Testimonj tutti deposero il falso: o che non fu mai promulgato quel decreto, di cui non si trovano gli atti: e dopo anni 70. si vuol far credere interposto colla sola copia del voto.

La formola del decreto, che nell' accordarsi 'l beneficio suddetto, debba interporsi, viene concordemente descritta da'DD., e specialmente dal Reggente di Rosa nel *cit.cap.*1. e da Lionardo Riccio nella sua pratica civile al *tom.*2. *tit.*4. *cap. unic. de cess. bonor.* del tenore, che mi avvanzo quì a trascrivere perchè meglio nella presente bisogna la verità si apprenda: *In causa petitionis miserabilis beneficii cessionis bonorum per N.N. carceratum in carceribus hujus M.C., & subscriptos ex adverso Creditores.*

Per M.C. viso rescripto S.E., petitione dicti carcerati, partita carcerum, partibus citatis, & auditis, fuit provisum, quod admittatur dictus carceratus in carceribus M.C. ad miserabile beneficium cessionis bonorum, dumodo non reperiatur obligatus ad servitia personalia: debita non sint contracta intra annum a die, quo fuit expeditum Regium rescriptum: & non sint debita Neapolitanorum, servata forma Regiæ Pragmaticæ; & actus explicetur supra lapidem marmoreum, positum ante palatium M.C. Viriæ (se ignobile; e se *more nobilium* dicesi: *in Aula M.C.*) *auditis Creditoribus; quo acta expleto, exerceretur, & expediatur salvaguardia in forma.*

Il voto all' incontro, di cui si è prodotta copia, come altrove il dissi, è del tenor seguente:

Pro Matthia Mascia cum nonnullis ejus creditoribus. = Visis actis, admittatur Matthias Mascia ad miserabile beneficium cessionis bonorum, more tamen nobilium, quo acta explicito, expediatur salvaguardia in forma, & interim prius.

Se questa formola sia solita praticarsi: o se più tosto così ristretta si osservi, perchè forse non vi era più carta per potersi, Dio sa il come, molto tempo dopo farvi trovar scritto questo voto, senza esservi processo; volentieri lo rimetto alla gran prudenza di chi dovrà giudicare.

Ma conviene altresì ricordare, che non uno, bensì due decreti *per M.C.* in tali cause debbansi senzameno interporre; giacchè formatosi l' atto dallo Scrivano di essere la funzione, *vel more nobilium, vel ignobilium*, già nel prescritto modo seguita, si dice *per M.C. Quod stante explicatione actus, excarceretur, et expediatur salvaguardia in forma.*

Onde dove vero stato fusse il primo decreto; avrebbe dovuto tro-

trovarsi nello stesso libro, anzi nella pagina stessa, certamente registrato il secondo, che affatto non vi si trova; forse perchè mancò quivi affatto la carta per esservi registrato: o chi praticò l'industria, a tanto non pensò per la fretta.

Non cade in dubbio, che i Creditori tutti del Mascia, e con essi principalmente D.Fulvio Longo creditore in considerevol summa, doveano essere in un tal giudizio intesi; mentre con varie eccezioni al domandato beneficio potevano giustamente opporsi, e specialmente:

Che il Debitore dissipato avesse i suoi beni, *luxuriose*, *aut in ludo*, *vel alio modo male vivendo*, per cui venisse dal beneficio escluso; acciò de' suoi misfatti non conseguisse, coll'altrui pregiudizio, il premio, come avvertì 'l Reggente *de Marinis lib*.1. *resol*.145. *n*.9. Nevizano nel *cons*.59. Rebuffo nel *cons*. 184. Tesauro nella *dec*.46. *n*.3., ed altri.

Che il debitore, specialmente dove ammesso venghi al beneficio *more nobilium*, dovesse dare idonea cautela di concordare i suoi Creditori, *ubi ad pinguiorem fortunam devenerit*: o almeno giurare di non trovare fedejussore, all'avviso di Novario *quest. for*.163. *p*.1. *n*.7. di Matteo Bruno *de cess.bonor.qu*.7. di Giacomo Szellechio nel suo trattato *de cess.bonor.*, e di altri.

Che si fusse dal debitore negato il debito, onde goder non dovesse del beneficio; dovendo prima riconoscere, e confessare i debiti, come insegnò il Reggente Costanzo sulla Pramatica 4. & 5. *de cess.bonor.* per lo Testo nella *l*.1. *C.qui bonis cedere poss.*, nella *l.ob aes C.de actionib., et obligat.*, e nella *l.fin.D.de lib.homin.exib.*, lo avvertì Bruno nella *qu*.2., e fu eziandio prescritto nella Pramatica 3. *de cess. bonor.* O pure che non avesse tutti gl'effetti suoi descritti, e i debiti tutti rivelati, al dir di Costanzo nel *cit.* luogo, e di altri.

Che vi fusse debito contratto fra l'anno, giusta il prescritto nella Pramatica 2. *de cess.bonor.*, o che fra l'anno tentato avesse di ottenerlo, e ne fusse rimasto escluso; nel quale caso non potesse più in appresso goderlo, come scrissero il Reggente Rovito sulla *cit.Pragm*.3. e Filippo Maradei nel *singul*.76.

Che fra' Creditori vi fussero Napoletani, e 'l debito per cagion di censo, di piggione di case, o di fitto di territorj, per cui rispetto a costoro non potesse ammettersi *more nobilium* alla cessione de' beni, giusta il *cap*.33. del Re Federico, contenuto nella Pramatica 1.*de cess.bonor.*

Che fusse obbligato in vigore d'istrumenti col giuramento, come appunto lo era a pro di D.Fulvio; ostandoli in tal caso l'eccezion del spergiuro, al sentir di Costanzo nel citato luogo, e siccome riferisce deciso Amato nel *cons*.50., dovendo almeno esser prima abbilitato dal giuramento.

Or se atti non ve ne furono, ne affatto si trovano; come mai può sapersi, se veramente si fusse tuttociò praticato: se i Creditori tutti furono intesi: se tali objezioni si fecero: e se militarono, o pu-

o pure ributtate si fussero, per ammettersi 'l Mascia a godere del beneficio preteso? e se per goderlo *more nobilium* le dovute pruove precedute vi fussero?

Quantunque fin dal tempo di Rovito cessata fusse l' osservanza delle Pramatiche 4.*et 5.de ceff.bonor.*, cioè di doversi da tali Debitori portare il velo verde nel cappello; pure il Reggente di Rosa nel *cit.cap.*1. al *n.*14. non lasciò di registrare: *Plane qui aliena accipit, et sui culpa, et voluntate non restituit, neque in futurum restituturus est, tanquam latro habendus, & infamis est reputandus*, presso la dottrina di Gotofredo nella *l.debitores* 11.*C.ex quib.causis infamia irrogatur lib.*11. e di Ottomano, e Cujacio ivi ancora citati. E in diverse Nazioni varie pene furono altresì prescritte contro de' Debitori decotti, come si legge presso Gaspare Baezza nel trattato *de inope debitore creditori addicendo tract.*2. *cap.*1. *n.*68. e presso di Rulant *de Commissar. Cameræ Imperial.p.*3.*lib.*9.*cap.ult. de ceff. bonor.*, di Colero, Gonzalez, ed altri; E nello Stato della Chiesa, per disposizione del S.Pontefice PioV., debbono inviolabilmente portare la berretta verde.

Ma ciò, che fu inviolabilmente sempremai osservato, e che tuttavia si costuma, si è, che ammesso il Debitore al beneficio suddetto, si dia Curatore alli beni ceduti, e questo inteso, si assegnino alli Creditori, giusta la pozioritá, o anteriorità de' loro crediti, siccome per comun sentenza lo avvertirono Matteo Bruno *qu.* 10. *et* 24. del *cit.* trattato, Paparo nel *tit.*1. *de ceff. bonor.n.*30., e di Rosa nel *cit.cap.*1.

Se adunque, giusta le descritte incontrastabili pruove, Mattia Mascia possedè mentre visse gl' istessi beni, che fin dal 1687. egli posseduto aveva, e che doveansi da essolui esser ceduti a' suoi Creditori, e specialmente le case, il giardino, e 'l territorio; come mai si accorda il credersi vera la cession suddetta: e non essersi questi beni fin da quel tempo aggiudicati a' Creditori, o esposti venali?

E come riputarsi decotto Mattia Mascia; ladove da' documenti, prodotti dagl'istessi Avversarj, essendo sopravissuto fin' all' anno 1709., *ut fol.*39. continuò a negoziar come prima? Giacchè in Aprile del 1694. egli teneva in Banco duc.100., che pagò a Nicola Ferraro a complimento di duc.200., e per conto del prezzo di carri 46. di vino. A dì 10. Luglio dell' anno stesso pagò per Banco duc.100. a saldo di 260. a Domenico Cacciapuoti per conto del prezzo di carri 25. di vino vendutoli. A dì 13. dell' istesso mese pagò a Pietro Peluso anche per Banco duc. 60. a complimento di duc.91. a conto di carri sette di vino vendutoli. Nel medesimo giorno pagò al suddetto Ferraro altri duc.80. A dì 20. Luglio dell' anno stesso pagò a Pietro Bielli duc.100., complimento di duc.338. in conto di carri 15. di vino vendutoli, e consignatoli. Nell' anno 1697. a dì 12. Aprile pagò a Francesco de Notariis duc.39. a complimento di duc.400., ed in conto del prezzo di vino vendutoli, e consegnatoli. E nel dì 11. Ottobre 1701. pagò a Domenico d'Amato duc.50. per altrettanti,

ti, giusta le partite di Banco *fol.*141. & 142.

Nè quì si dica, che il detto Mattia negoziava per altri, come non senza grande industria si sforzarono gli Avversarj, anche in dispreggio degl' ordini della G.C., di provare. Imperochè se il Mattia era veramente decotto, e nel 1687. era egli stato ammesso alla cessìon de' beni; chi mai poco dopo voleva confidare al medesimo quantità sì rilevante, perchè l' impiegasse in negozio? E come in tanti pagamenti per mezzo di Banco non spiegarsi la persona, per cui un tal negozio facevasi?

Raccolto adunque quanto fin quì si è posto in chiaro con fatti verissimi, e con conghietture troppo efficaci, della inusitata formola del decreto: di non trovarsi l' altro registrato: e moltomeno il processo; dell' altro processo di Saviano con arte, a non dire con inganno, occultato: della falsità fatta commettere da' loro testimonj: de' negozj continovati dall' istesso Mattia, ed altro, che si tralascia di ripetere; quando giùdicar non si volesse falso il documento della cessìon de' beni, dovrà confessarsi almeno per inefficace, doloso, ed insussistente: e come se mai 'l beneficio suddetto ad un tal Debitore accordato si fusse.

Rispetto poi alla pretesa emancipazione; fa d'uopo il sapersi, che da Mattia Mascia nacque Michele a dì 15. Maggio 1670., *ut fol.* 132. Si vuole, che a dì 22. Maggio dell' anno 1691. questi fusse stato da suo Padre emancipato; vale a dire nell' età di anni 21., ed anni quattro dopochè da suo padre erasi fatta nella G.C. la cessìon de' beni.

Or quì non può evitarsi 'l dilemma, che o non fu vera la cessìon de' beni: o fu falsa l' emancipazione. Imperochè nell' ipotesi di esser vera la cessìon suddetta; riputandosi non solo infame, ma morto *civiliter* il Mattia Mascia: non vi era il bisogno della emancipazione; se il figlio poteva da sestesso negoziare, e contrarre, senzachè timore avesse di confondere i suoi acquisti con gl' effetti paterni; ladove questi affatto eservi non potevano dopo la cessione fattane a pro de' suoi Creditori.

E solamente nel credere con frode, e con inganno la cessione occorsa, potrebbe giudicarsi utile, o necessaria l'emancipazion del figlio. Ma eziandio in tal caso avrebbe a confessarsi, che dopo esser morto il Padre, si faccia ora comparire come già fatta l'emancipazione, che vivente il Mattia non fu giammai stipulata, siccome lo dimostrerò brievemente; ricordando prima, che siamo in una causa, in cui non sono nuove le falsità, e nell'incontro di Avversarj, avvezzi a procedere con poca, anzi nessùna buona fede.

Fin da quando fu negli atti questa emancipazion prodotta si dubitò, che apocrifa fusse; conciosiechè l' istrumento non fu passato in protocollo; in modochè dal Notajo Antonio Imperato conservatore delle scritture del fu Notajo Nunzio di Allocca, da chi si vuole l' istrumento suddetto stipolato, nell' estratta si dice: *extracta est presens copia ut jacet ab actis*; quando se passato era in protocollo, dovea dire nell' estratta *a protocollo*, siccome

comu-

comunemente costumasi: e come leggonsi nell' istesso processo di questa causa l' estratte in quell' istrumenti, che furono passati in Protocollo, dicendosi: *ab actis, & protocollo, ut fol.* 50. *a ter.* 55. *a ter.* 61. *et* 137.

Una tal verità, cioè che gl' istrumenti del fu Notajo Nunzio di Allocca non fussero stesi in protocollo, ci si conferma dall'estratta di un' altro istrumento stipolato dal medesimo, in cui pure dal Notajo Imperato conservatore dicesi: *ab actis qu. Notarii Nuntii de Allocca, ut fol.*140.

Questa circostanza è molto rilevante; poichè dovendosi estrarre copie d' istrumenti, stipolati da Notajo morto, e che non furono dal medesimo passati, mentre, visse in protocollo; pur troppo è noto, bisognarvi la licenza del spettabile Signor Presidente del S.R.C. Viceprotonotario, precedente l' informazione *de vita et moribus* del Notajo disonto, da chi fu stipolato l' istrumento; ciò che nel presente rincontro non vedesi praticato; e perciò un tal monco documento non può riputarsi legittimo, e non dee aversene ragione alcuna.

Inoltre dalli Notaj Provinciali tutti gl' istrumenti si stendono eziandio in protocollo in idioma volgare; e specialmente quelli di emancipazione; ma gli Originali, o sieno le matrici, anche nella Città in tale idioma si scrivono, e poi nel passarsi 'n Protocollo taluno in parte si traduce in idioma latino. E pure questo istrumento di emancipazione, tuttochè nella matrice, e non passato in Protocollo, e stipolato in un Villaggio, vedesi scritto interamente latino; forse perchè venisse più brieve, e meglio avesse luogo dove si fa trovare, Dio sa il come, dopo anni 50. situato, ed aggiunto.

Ad istanza di D. Bernardino si portò il Mastrodatti di Vicaria mag. Gregorio Romero per ordine della G. C. nella Curia del mag.Mastrodatti de' Notaj, dove a tal'uopo eransi fatte trasmettere le scritture del fu Notajo di Alloco; e trovò appunto, come il dissi, che il preteso istrumento di emancipazione non era in protocollo; ma bensì in fascicolo: e che era scritto di due caratteri, neppure in foglio separato; ma dietro un' altro istrumento, che appariva stipolato nel dì 21. Maggio 1691.; *ut fol.* 144. *a ter.*, perchè forse quivi appunto erasi trovata la carta bianca per situarsi l' emancipazione, che non erasi giammai stipolata.

L' Imperatore Giustiniano nella *l.fin.C.de emancip.liber.lib.*8. volle, che l' emancipazioni seguissero, o col rescritto del Principe, o in presenza de' Magistrati; e la ragion ci si addita da Baldo nella *l.filius familias* §.*secundum vulgarem de leg.*1., e da Aldobrandino sugl' istituti Giustinianei *lib.*1. *tit.quib.mod.jus patr. potest. solvit.* §. *praeterea n.*15., cioè che dovendosi 'l Padre privare del sovrano dominio, che colla patria potestà egli gode, convenevol sia, che l' atto di un tal prezioso rifiuto, che facciasi dal Padre al figlio, siegua colle sollennità prescritte, Quin-

Quindi di comun sentimento i DD. scrissero, essere insussistente l'emancipazione, che con tali sollennità sortita non fusse; tuttochè stipolata dal Notajo, col Giudice cartolario, o sia a contratti, così l'avvertirono Baldo, e l'Aldobrandino, ne' *cit.* luoghi, Minsingero nel *cit.tit.quib. mod.* Caravita nel comento della Prammatica I. *de sen.conf.Maced.* Pasquale *de vir. patr. potest. p.*I. *cap.*6. Decio nel *cons.*13. *lib.*1. Angelo nel *cons.*93. ed altri, che per brevità si tralasciano.

Se così adunque scrissero dell'emancipazioni, che senza veruno dubbio sianfi dal Notajo con pubblico atto stipolate; cosa mai scritto avrebbono nella specie presente, in cui altro documento non comparisce dell'emancipazion pretesa, fuorchè una semplice cartola? E come dubitarsi, che in pregiudizio de' Creditori si possa dalla G.C. nel presente rincontro prestar credenza alle favole, ed accordar premio alla frode?

ED in vero se apocrifa si dimostrò l'emancipazione; forse non di migliore aspetto compariscono gli effetti di quella, cioè gl'acquisti, che pretendonsi ora fatti, nongià da Mattia; ma bensì da Michele suo figlio, che credendo potersi giovare della emancipazion supposta, non lasciò di avvalersi (eziandio col cattivo consiglio, e collusion del Padre, già risoluto d'ingannare i Creditori) di quei mezzi, che soglionsi praticare da coloro, che vogliono con lautezza vivere a spese altrui, contraendo molti debiti, per poi nessuno pagarne.

Furono a tal'uopo varie scritture dagli Avversarj prodotte. E forse per inviluppar le cose, e dare aspetto migliore agl' acquisti pretesi fatti dal Michele, e per farli comparire molto più di quello, che veramente si fussero; con modo nuovo, e strano in diversi tempi, ed in varj luoghi del processo produssero le fedi, e poi le copie degl' istessi istrumenti; anzi di taluno due fedi duplicate, e la copia, *ut fol.*19. *& a ter. fol.* 33. *ad* 36. *fol.*47. *ad* 55.

Ma da questa sovrabbondante cautela, e dalla duplicazione dell'istesse scritture à permesso il Cielo, che qualche considerevol profitto a pro del mio Cliente ne risultasse. Imperochè di un'istrumento, con cui si vuole, che Michele Mascia pagato avesse duc.50. alli Governatori della Confraternità di S.Giacomo della Terra di Saviano nel 1694., si produsse fede fatta dal Notajo Pecorelli, in cui disse stipolato tale istrumento nel dì 10. Gennajo 1694., *ut fol.*36. Altra consimil fede fu da' medesimi prodotta *fol.*51., e l'intera copia *fol.*61. Ma così nella seconda fede, come nella copia, non più dicesi nel dì 10. stipolato questo istrumento; bensì nel dì 12. Gennajo. Fra tante tenebre, che abbondano in questa causa, ogni picciola scintilla di luce può non poco giovare; e ben saprà considerarsi dalla G.C.

Nel 1691. a dì 19. Gennajo, giusta il documento prodotto si vuole, che Paolina Ardolino donato avesse a Michele Mascia un credito di ducati 95., che asserì dover conseguire da Mattia Mascia, cioè ducati 45. di capitale, e ducati 50. di terze

ze decorse, *ut fol.* 35. & 45. Quì più cose occorrono a considerarsi. La prima cioè, che non è sì facilmente da credersi, che da un capitale di ducati 45. si lasciassero cumulare da Creditrice povera ducati 50. di terze; vale a dire, che per esser contratto tal debito nel 1670., solamente carlini 67. si fussero nel giro di anni 21. pagati dal debitore Mattia.

Questa, che sembra una conghiettura, benchè molto rilevante, rendesi ormai dimostrazione dalla seconda circostanza; poichè si asserì da Paolina, essere l'annoalità vendutali da Mattia di carlini 30., quando dall'istrumento censuale dagli stessi Avversarj prodotto, apparisce, essere di carlini 27. *ut fol.* 79. Onde cade a proposito la massima *quod malus semper præsumitur malus in eodem genere mali*, e perciò *falsus in uno, falsus in omnibus*, specialmente dove la falsità sia nella stessa causa occorsa, giusta la disposizion del Testo nella *l.* 2. & 3. *D. de testib.*, e nella *l.* 3. *Cod. eod. tit.*

E la terza si è, che allora Michele Mascia non ancora era, o a dir meglio non compariva emancipato; e perciò quando non si volesse credere già prima dal Mattia questo debito estinto; come mai contro del Padre dal figlio non emancipato acquistar potevasi 'l credito, se non se di consentimento, anzi per opera, e collusione del Padre istesso, perchè i di lui Creditori pregiudicati restassero?

In questa causa sempre più le stravaganze si avanzano. Mattia nel 1687., come vuol farsi ora credere, decotto, e senza beni, era stato dalla G. C. al miserabil beneficio ammesso; e nel 1691. a 22. Maggio si vuole da costui emancipato Michele suo figlio. Poco dopo Michele contrasse il matrimonio con Maria Caccavale. Ognun crederebbe, che il Mattia non fusse affatto comparso, nonchè intervenuto, in queste nozze, e moltomeno nelle cautele dotali; tra per avere contratto già l'infamia indelebile colla cession de' beni; e perchè niente affatto possedendo, ne unquemai posseder potendo; trovandosi già emancipato il figlio, riusciva senza dubbio inutile, anzi pregiudiziale l'intervento del Padre.

Ma non andò così la bisogna; imperochè Francesco Caccavale padre, e dotante, tuttochè a conto delle doti di duc. 200. promesse altro non avesse allora pagato, se non se duc. 60. impiegati in compera di alcuni mobbeli: ed avesse dato alcuni beni corredali; pure siccome ne' capitoli volle l'espresso intervento di Mattia; così volle che questi *insolidum* col figlio tuttociò fralle doti si ricevesse, e con solenne istrumento alla restituzion si obbligasse, *ut a fol.* 138. *ad* 140.

Fintanto, che vogliasi riputar mai fatta (come già 'l dimostrai) la cession de' beni, non vi sarà, che considerarsi di vantaggio nel presente fatto. Ma dove si volesse creder vera la cession suddetta, e l'emancipazione ancora: e in conseguenza miserabile il Mattia, ed i suoi avveri venduti; e credersi a' Testimonj, esami-

esaminati per gli Avversarj, che tuttociò seguito fusse con pubbliche dimostrazioni di carcerazione, ed altro; come mai si accorderebbe la cautela, coll' obbligo di Costui, nonpiù che quattro anni dopo, desiderata, e voluta espressamente dal suo Concittadino dotante?

Non può certamente credersi, che la carcerazion di Mattia, il di lui fallimento, e la somma miseria, per cui fu ammesso all' ultimo rimedio della cessïon de' beni, fussero ignoti a Francesco Caccavale dotante, che stava nello stesso picciol villaggio di Saviano; e perciò dee confessarsi, che nulla ne sapeva, perchè niente di ciò fu vero; o alla peggio, che nel contraersi fra di loro l'affinità, entrato fusse a parte del segreto, cioè,che il tutto erasi ben concertato *malis artibus*: e facevasi comparire unicamente per ingannare, e per fraudare i poveri Creditori.

E quì fa d' uopo il replicare ciò, che servirà per suggello di questa incontrastabile verità, cioè che il Mattia dopo dell' anno 1687. fu assai più ricco di prima; se continuò a far negozj, e specialmente in tenere l' appaldo del vino per lo Regio Arsenale, per cui dal 1694. al 1697. comperò circa carri 180. di vino, e ne pagò il prezzo per mezzo di Banco, *ut cit. fol.* 141. & 142., ciò, che solamente si è potuto appurare, così per lo decorso del tempo; come per la gran cautela, con cui procedeva questo troppo accorto Debitore.

Gli altri acquisti, che si voglion fatti da Michele Mascia, sono di varj pezzi di territorio, che in pertinenza di Nola furono da lui comperati, cioè nel 1693. uno di moggia quattro, e due terzi, *ut fol.* 47., altro di un moggio *fol.* 52., ed altro del prezzo di ducati 137., *ut fol.* 54. Come pure i ducati 50. che pagò, come il dissi, nel 1694. alla Confraternità di S. Giacomo di Saviano *cit. fol.* 61. e ducati 180., che attestarono alcuni Artefici, essersi nel 1694. spesi di proprio denaro di Michele in ampliare alcune Case in Saviano, nel luogo detto *Casapanarella*, *ut fol.* 37.

Conviene quì richiamare a memoria, che Michele Mascia venne al Mondo non prima dell' anno 1670. *cit. fol.* 132. Vale a dire, che quando egli faceva tali compere, edifizj, ed acquisti era di anni 23. in 24. Viveva unitamente con suoi Genitori, che diconsi da lui alimentati, e de' quali l' una ci si morì nel 1704. *ut fol.* 143., e l' altro nel 1709. *cit. fol.* 39. Ed aveva eziandio il peso della Moglie, e a un di presso de' figliuoli ancora. E quantunque le doti di sua Moglie apparissero di ducati 210., pure solamente ducati 50. li furon pagati di contanti, e liberi, *ut fol.* 58., atteso il di più fu soddisfatto parte in mobbeli, e parte in denaro contante, impiegato, come il dissi, in compera di altri mobeli *cit. fol.* 138., e del complimento di tali doti non apparisce pagamento alcuno.

In tali circostanze di cose potrà mai credersi, che Michele Mascia di poca età, e senza beni di fortuna, figlio di un Padre, che

voglia-

vogliasi miserabile, e di recente decotto, senza professione, od arte, colla sola bottega di poche merci (come s' impegnò a far deporre *ultra commissa* da' suoi Testimonj) avesse potuto acquistare, nonchè centenaja, migliaja di ducati, quanti ne bisognavano per alimentare una numerosa famiglia, e per fare insieme tanti acquisti; o con miglior senno dovrà giudicarsi, che tuttociò avvenne dagli effetti di Mattia suo Padre: dal denaro prima di tal tempo da costui con gravi appaldi, e negozj cumulato: e dall' altro, che mentre visse continuò ad acquistare coll' appaldo del vino per la Regia Darsena, e con altri negozj ancora, dal medesimo unquemai tralasciati, o interrotti?

In oltre rispetto alli ducati 50., che si dissero pagati alla Confraternità di S. Giacomo, prescindendo dalla varietà, che s' incontra nella data dell' istrumento; degno si è considerarsi, che sebbene si enunciasse l' istrumento censuale; pure questo non fu mai prodotto; onde del secondo non può aversi ragione alcuna per la nota disposizion del Testo nell' *auth. si quis in aliquo C. de edend.* E che quantunque i ducati 50. si dicessero pagati da Michele; nulladimanco a costui non furono, come terza, ed estranea persona le ragioni cedute; e perciò pagandosi dal figlio il debito paterno, non può senza una tal spiega farne uso per escludere i Creditori paterni.

Ma ciò che meglio giova a dimostrare semprepiù la verità da me proposta, si è, che i Governatori di questa Confraternità confessarono in presenza del Michele, essere stati da Mattia Mascia per tutto Dicembre del 1693. soddisfatti degli annui ducati 4. venduti per detto capitale di ducati 50., *ut fol. 61. a ter. litt. B.* Come dunque si accorda il fallimento di Mattia nel 1687., e l' essersi da costui l' annualità per tutto l' anno 1693. a questa Confraternità corrisposta? Come credersi altrove vero l' attrasso di ducati 50. di terze con Paolina Ardolino, per farsi comparir donati a Michele Mascia: e quì fin' al 1693. l' annoalità interamente dall' istesso debitore pagarsi?

E se dicessi, che questo istrumento, sia de' 10., o de' 12. Gennajo 1694. fusse falso; forse si ascriverebbe ad una vana esaggerazione di accesa fantasia; e pure da se stesso per tale si appalesa; giacchè ammette dubbio, esser morti Mattia Mascia, e Lucia Caccavale nel 1704., e 1709. Ma in tale istrumento, tuttochè stipolato nel 1694., si ebbero questi per morti, ancorchè v' intervenisse Michele loro figlio; se i Governatori di quella Confraternità dissero di quietare gli *Eredi*, *eredità*, *e beni de' suddetti difonti Mattia*, *e Lucia ut fol.* 36. E non dovrà giudicarsi falso, e supposto cotale istrumento?

Finalmente dagli stessi documenti, per gli Avversarj prodotti, si raccoglie, che Mattia Mascia fin dall' anno 1671. comperò un comprensorio di Case nella detta Terra di Saviano, e propiamente nello luogo detto *Casa Ardolino*, giusta l' istrumento *fol.* 33. *sign. manus*. Ma prima di tal tempo egli già possedeva nella stessa Terra un' altro comprensorio di Case nello luogo

detto

detto *Casapanarella*; giacchè nel dì 9. Maggio 1670. fu da lui sottoposto a speciale ipoteca a pro di Paolina Ardolino, come dall'istrumento censuale *fol.* 79.

E da' Testimonj, come il dissi, concordemente si depose, che nell'eredità di Mattia vi restò un comprensorio di Case nello luogo detto: *La Teglia*. Perlochè non una; ma bensì *tre case* distinte furono dal suddetto Mattia acquistate. Ed è certissimo che la Casa nello luogo chiamato *La Teglia* dopo la morte di Mattia fu posseduta da Michele suo figlio mentre visse, ed indi dagli Avversarj suoi figli; mentre nell'anno 1711. da Maria Caccavale Vedova di Michele, e da suoi figli fu parte di questa Casa donata ad Antonio loro figlio, e fratello a titolo di Patrimonio sagro, *ut fol.* 36.

Or di tanti contratti, occorsi tra Padre, Figlio, ed altri Congiunti: e tutti avvenuti dopo la supposta cession de' beni, da' quali si vuol cagionare sommo pregiudizio alli Creditori: dopo di quanto io dissi, qual giudizio dovrà formarsene, e qual ragione potrà mai aversene? La comun sentenza de' DD. pur troppo nota si è, che in tal rincontro sempremai ricolmi di dolo, e di froda debbansi riputare, giusta la disposizion del Testo nella *l. pen.* §. *faciliorq. de bon. liber.*, e nella *l. data C. de donat.* colla chiara massima: *Siquidem clandestinis, ac domesticis fraudibus facile quidvis pro negotii opportunitate confingi potest, vel id, quod vere gestum est aboleri*, così appunto, presso la dottrina di Bartolo nella *l. post contractum de. donat. num.* 2. avvertirono Capecelatro nella *consult.* 122. *num.* 14. Andrea di Giorgio nell'*allegat.* 36. *num.* 4. Geronimo Leo nella *dec.* 9. *lib.* 1. *num.* 11. ed altri.

QUalora però si potesse, e senza offendere il vero si volesse per strana ipotesi supporre vero, e legittimo quantomai dagli Avversarj fra tanti affastellati fatti si esaggera, circa la cession de' beni, emancipazione, acquisti di Michele, ed altro; non pertanto la di loro sorte mutar di aspetto; nè la ragione di D. Ottavio potrebbe il menomo pregiudizio riceverne.

Imperochè, tralasciando ogn' altro in disparte, non ammette dubbio, che fralli beni di Mattia Mascia vi fu senzameno la Casa nello luogo detto *La Teglia*, e 'l Territorio chiamato *Lo Vetraro*, oltre de' beni mobeli; così da' Testimonj concordemente deposto: e così dagli stessi Avversarj confessato; se porzion della Casa fu da loro al comun fratello donata; ed è certissimo, che questi beni stessi furono da Michele Mascia suo figlio posseduti fin che visse: e che al presente da' suoi Figli possegganti.

Essendosi adunque Michele intruso nell' eredità paterna, senza prima formarne il sollenne inventario, e così continovatosi da' suoi figli; senza punto brigarmi, ognun comprende, e confessa, che al debito di Mattia col fu D. Fulvio Longo, sen-

za

za veruna distinzion de' beni, restò con tutti gl' effetti suoi *insolidum* Michele Mascia tenuto, e con esso i suoi figliuoli, ed eredi.

Questa cautela dell' inventario, nell' antica Giurisprudenza ignota, fu da Giustiniano introdotta, perchè non rimanessero giacenti, e senza eredi l' eredità tutte, che gravate da molti debiti si fussero. Ma dall' istesso Imperatore fu altresì nella *l. ult. C. de jur. deliber.* a chiare note prescritto: *Si vero postquam adierint, vel sese immiscuerint, præsentes, vel absentes, inventarium facere distulerint); & datum jam a nobis tempus ad inventarii confectionem effluxerit; tunc ex eo ipso, quod inventarium secundum formam præsentis Constitutionis non fecerint; & hæredes esse omnimodo intelligantur, & debitis hæreditariis insolidam teneantur. Nec legis nostræ beneficio perfruantur, quam contemnendam esse censuerunt.* Tanto appunto nella specie presente deesi senza contesa eseguire.

Ed ecco a chiaro meriggio (dove la passion della Causa non m' ingombri) dimostrato, senza bisogno di discettazion maggiore, quanto giusto, ed immutabile il decreto della G. C., dal S. R. C. confermato, che per lo chiaro, e liquido credito di D. Ottavio Longo debbasi colli nipoti, presunti eredi, e possessori de' beni del fu Mattia Mascia procedere; altrettanto vano, ed inefficace, a non dirlo cavilloso, ed impertinente, il richiamo, avverso di quello dagli Avversarj fuor di ragion prodotto. Quindi, che ributtato venghi: e che siano nel tempo stesso i rei alla rifezion de' danni, e delle spese astretti, nonchè si spera, più che certo si aspetta dal mio sinor deluso Cliente; acciò non solo di quanto conseguir debba, presso a tante vicende, la soddisfazion dovuta egli ottenghi; ma sia di esempio insieme a' Debitori tutti arroganti, di non abusarsi de' beneficj, e dell' equità delle Leggi, per ingannare, e fraudar que' Creditori, che con essiloro *bona fide* contrassero.

Napoli a dì VIII. Decembre MDCCLVIII.

Niccolò Pierro.